



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, GERMANÀ, MINASI, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, MARTI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) è la norma di riferimento per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette e ne detta la missione, la classificazione e la *governance*, « al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese » (articolo 1, comma 1).

Le aree protette, siano esse regionali o nazionali, sono intese alla salvaguardia e alla conservazione di specie o associazioni animali o vegetali, ma anche di patrimoni geologici o paleontologici, del paesaggio, dei valori culturali, e dei processi e meccanismi naturali e di equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

Il VI Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) italiano del 2010, istituito in base alla citata legge n. 394 del 1991, riporta 871 aree protette, ma si stima che il dato aggiornato sia oltre le mille unità; da tali dati risulta che oltre dell'11 per cento del territorio italiano è protetto e tutelato e in particolare:

- 25 parchi nazionali;
- 27 aree marine protette;
- 147 riserve naturali statali;
- 3 altre aree naturali protette nazionali;
- 134 parchi naturali regionali;
- 365 riserve naturali regionali;
- 171 altre aree naturali protette regionali.

I parchi regionali rappresentano una parte cospicua delle aree naturali protette, data la loro estensione e il notevole valore naturalistico e ambientale, risultando quindi ele-

menti chiave per la valorizzazione e la tutela della biodiversità e la cura del territorio, per lo sviluppo sostenibile e l'equilibrio ecologico, non solo regionale e nazionale ma dell'Europa intera.

Le restrizioni imposte dalla pandemia, e le conseguenti chiusure di palestre, piscine, centri sportivi e di molti altri luoghi ricreativi, hanno inciso su alcune radicate abitudini della cittadinanza portandola a riscoprire il valore della vita all'aria aperta, praticando attività ricreativa, lavorativa e sportiva *open air*.

Ciò ha contribuito a rendere i parchi sempre più l'elemento fondamentale allo sviluppo economico e sociale dei territori e, come tali, necessitano di cura e manutenzione per assicurare la valorizzazione degli ecosistemi naturali di cui sono custodi e promotori, nonché di infrastrutture adeguate ad accogliere un accresciuto numero di persone, sempre più attive ed esigenti.

La legge quadro delle aree protette stabilisce che il finanziamento delle aree protette, di cui il 50 per cento alle nazionali e il 50 per cento alle regionali, sia a carico del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), sulla base di una programmazione triennale, per la quale aveva previsto lo stanziamento di fondi.

Con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il programma triennale per le aree naturali protette è stato tuttavia abrogato (articolo 76), indebolendo il finanziamento dei parchi regionali. Le regioni infatti non sempre pos-

sono fare affidamento su risorse sufficienti ad assicurare l'adeguata gestione e manutenzione dei loro parchi, il loro sviluppo e ammodernamento attraverso la creazione di infrastrutture adeguate a promuovere e accogliere visitatori sempre più esigenti in termini di qualità ambientale dell'area, di servizi, iniziative e attività.

La protezione dell'ambiente resta una priorità nazionale, e il ruolo delle aree protette, sia nazionali che regionali, assume sempre più un'importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi di protezione dell'ambiente, del paesaggio, degli equilibri ecosistemici, della salute e di ripresa economica. Merita ricordare che, con il decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il cosiddetto « decreto clima », sono state istituite le cosiddette Zone economiche ambientali (ZEA), all'interno delle quali viene concesso ad aziende e a imprese un regime economico e fiscale agevolato per misure che contribuiscano al contrasto ai cambiamenti climatici e alla promozione di un'economia *green* e sostenibile. Le ZEA sono tuttavia relative alle sole aree protette nazionali, pertanto la disposi-

zione così strutturata, se da una parte rappresenta un valido contributo allo sviluppo di un tessuto imprenditoriale evoluto e moderno per una transizione ecologica, dall'altro non ostacola quel processo di frammentazione del sistema delle aree protette a danno delle realtà regionali e conseguentemente a tutta la rete nazionale.

Considerando il valore insostituibile dei parchi regionali, paragonabile a quello delle aree protette nazionali e con esse strettamente interconnesse, si ritiene opportuno intervenire con il presente disegno di legge a favore di un meccanismo di finanziamento e di incentivazione integrativo per i parchi regionali medesimi, che si fondi su una programmazione e sul relativo finanziamento affiancato ad un meccanismo di incentivazione fiscale, che possa rappresentare uno stimolo agli investimenti, e quindi allo sviluppo, in chiave *green* sul territorio. In tale quadro, assume rilevanza il continuo aggiornamento dell'elenco delle aree protette esistenti, che ne rilevi anche lo stato di sviluppo e interconnessione, al fine di creare un reale sistema di coordinamento basato su un'efficace integrazione tra i parchi nazionali e regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito)

1. Al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, la presente legge definisce un meccanismo di supporto economico e finanziario in favore dei parchi regionali di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ad integrazione dell'attuale sistema di finanziamento degli stessi da parte delle regioni.

Art. 2.

(Fondo per i parchi regionali)

1. Al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare attenzione al ruolo strategico dei parchi regionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per i parchi regionali, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività e delle misure di cui al comma 3 e delle misure incentivanti di cui all'articolo 3.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva, con proprio decreto, il Piano di riparto del Fondo destinato ai parchi regionali, ed entro il 31 dicembre

di ogni anno lo stesso Ministro provvede ad aggiornare l'elenco dei parchi regionali.

3. Il Piano di cui al comma 1, in base alle disponibilità finanziarie, è inteso a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e le infrastrutture, anche al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di *handicap*;

b) individuare i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal *Green Deal* europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità, e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 3.

(Incentivi)

1. Al fine di potenziare il contributo dei parchi regionali alla protezione della biodiversità, al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento e al risparmio energetico, alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale, all'economia circolare, alla coesione sociale e territoriale, al turismo sostenibile ed eco-compatibile, alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale, a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, possono essere individuate, nel rispetto della normativa europea, misure di sostegno e di incentivo degli investimenti eco-compatibili e ecosostenibili a favore di soggetti pubblici e privati, in territori o co-

muni ricadenti per almeno il 45 per cento all'interno di un parco regionale.

Art. 4.

(Disposizioni Finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, nei trienni successivi a quello del 2023-2025, è definita annualmente con legge di bilancio.

€ 1,00